



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 95

IL SINDACO

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

E in particolare all'art. 4 "Attività dei servizi di ristorazione" che testualmente recita "1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020... (omissis)";

Visto il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

E in particolare l'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" che recita testualmente: "1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui

all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. (...);

VISTO il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 coordinato con la Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176

E in particolare l'art. 9-ter c. 2 che recita testualmente: *"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,*

sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto sostegni"

E in particolare l'art. 30 c. 1 lett. a) "Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga" che recita testualmente: *"1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»";*

Richiamati:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19" con il quale il Governo nazionale ha stabilito importanti misure per il sostegno delle famiglie e delle imprese durante la fase di emergenza;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 1 comma 16-septies che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Tenuto conto:

- del particolare momento emergenziale generatosi con l'evento epidemiologico e pandemico "Covid-19" in corso dal mese di marzo 2020 che ha provocato l'azione istituzionale del "lock down" con l'intera "chiusura" delle attività commerciali e in seguito con notevoli limitazioni alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
- che tali misure di distanziamento sociale ed i relativi adempimenti legati alla sanificazione comporteranno oneri economici aggiuntivi a carico dei titolari delle attività con concreti e consistenti squilibri nell'economicità della gestione tali da meritare azioni di supporto pubblico al locale tessuto commerciale anche per far fronte

- all'adozione di misure organizzative (accesso contingentato dei clienti nei locali e diminuzione della clientela);
- dell'urgenza e della improcrastinabile necessità di anticipare il dispiegarsi degli effetti delle varie misure indirizzate ad accompagnare con prudenza ma in modo progressivo il tessuto cittadino nella fase di graduale ripresa delle attività nelle more del recepimento delle medesime all'interno del compendio deliberativo e regolamentare comunale;
 - che si rende dunque indispensabile e tempestivo l'avvio di ogni misura ed azione a sostegno e supporto del tessuto economico e sociale della Città di Guidonia Montecelio per agevolare il percorso di ripartenza della città compromesso a seguito della crisi legata all'emergenza COVID 19;

Considerato che:

è volontà dell'amministrazione comunale intervenire a sostegno delle realtà economiche del territorio consentendo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, per le quali è previsto il servizio al tavolo, in deroga ai vigenti regolamenti comunali e in osservanza al disposto dell'art. 181 del D.L. 34/2020, e ss.mm. di occupare gratuitamente il suolo pubblico su tutto il territorio comunale con strutture mobili a carattere temporaneo (ombrelloni, tavoli e sedie) che saranno installate a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30/06/2021 salvo ulteriori, anche tacite, proroghe sulla base di sopravvenuta normativa emanata nell'ambito dell'emergenza sanitaria in corso, a tutela del tessuto produttivo.

Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra potranno esser autorizzate dall'amministrazione comunale anche su stalli di sosta nel rispetto delle condizioni di sicurezza, a condizione che sia garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e il transito pedonale, in base alle disposizioni più avanti riportate. Solo in tal caso sarà necessario il preventivo sopralluogo per parere di viabilità da parte della Polizia Locale.

RILEVATA

pertanto la necessità e l'urgenza, per le motivazioni sopra richiamate, di dover provvedere in ordine alla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/1991;

Visti e Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. lgs 267/2000;

Visto e richiamato l'art. 20 del Dlgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

In tema di occupazione temporanea di suolo pubblico comunale, in via straordinaria, urgente e temporanea, in deroga ai vigenti regolamenti, al fine di tutelare la salute pubblica e favorire la ripresa delle attività economiche sospese a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, le seguenti misure, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino 31/12/2021 (salvo ulteriori disposizioni in merito all'esenzione dalla COSAP prevista fino 30/06/2021):

- è consentita ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della Legge 287/1991 presenti nell'intero territorio comunale il posizionamento su suolo pubblico di strutture mobili (c.d. dehors) della seguente tipologia: **ombrelloni, tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni e pedane prontamente rimovibili;**

- per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legati ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse immediatamente a richiesta delle autorità competenti;
- è consentita l'occupazione di stalli di sosta prospicienti le attività commerciali nel limite della proiezione delle mura perimetrali sull'area di sosta; l'eventuale attraversamento della strada, laddove consentito, avverrà sotto l'esclusiva responsabilità dell'esercente;
- l'occupazione temporanea di suolo pubblico con le strutture mobili sopra descritte a carattere temporaneo installate è esentata dal pagamento della COSAP relativamente alla superficie occupata in deroga fino al 30/06/2021;
- la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite della superficie destinata alla somministrazione già autorizzata, nel rispetto del Codice della Strada, della libera fruizione degli spazi pubblici da parte degli utenti e dei diritti dei terzi, purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza, garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, il transito pedonale, ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato e secondo le seguenti linee:
 1. L'area occupata dal dehors non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
 2. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati tali da resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune di Guidonia Montecelio esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
 3. L'occupazione non potrà essere posizionata su sede stradale assoggettata a divieto di sosta e/o di fermata, nelle aree di sosta riservate ai veicoli per il carico e per lo scarico delle merci ed ai veicoli a servizio delle persone invalide;
 4. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio non inferiore a ml. 2,00;
 5. in caso sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a ml. 1,50, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del C. d. S. (D. Lgs. n.285/92);
 6. Le occupazioni di suolo pubblico potranno essere aderenti o adiacenti all'immobile sede dell'esercizio pubblico;
 7. È consentita l'installazione delle strutture mobili consentite in aree pedonali, anche in attacco alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a ml. 2,00. Sulle strade aperte al traffico veicolare dovrà essere mantenuta una porzione di carreggiata libera, di larghezza non inferiore a m. 3,00;
 8. Sulle strade interdette al traffico veicolare, ove non fosse possibile lasciare libera una corsia di metri 3,00, è consentito localizzare tavoli, sedie e ombrelloni, che possano essere facilmente e rapidamente rimossi in caso di transito di veicoli di soccorso e di servizio di polizia in emergenza; in ogni caso deve sempre essere lasciata libera una parte della carreggiata di larghezza non inferiore a metri 2,00;

9. Qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione del dehors può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, previa acquisizione del nulla osta dei titolari/proprietari dei medesimi esercizi o immobili;
 10. Le occupazioni di suolo pubblico consentite sono ammissibili anche in prossimità ad altre già autorizzate, purché a distanza non inferiore a ml. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne la funzionalità;
 11. Le occupazioni consentite dalla presente ordinanza dovranno essere rimosse, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, per motivi di interesse pubblico ivi comprese eventuali manifestazioni o attività patrocinate o organizzate dal Comune di Guidonia Montecelio;
- Le strutture mobili sopra descritte non dovranno interferire in alcun modo con le parti aggettanti dell'edificio (cornicioni, balconi, terrazze, ecc.) o con la chioma degli alberi;
 - Le occupazioni dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche allegate al DPCM 2 marzo 2021:
I tavoli devono essere disposti secondo le modalità consentite dalla vigente normativa di contrasto all'epidemia da COVID – 19 (distanziamento, numero di persone consentite, ecc.)

La richiesta di occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata al SUAP su apposito modello reperibile sul sito istituzionale e dovrà essere corredata da planimetria descrittiva dell'occupazione sulla quale saranno indicati anche gli eventuali dehors. **Le richieste presentate nei termini della presente ordinanza si intenderanno automaticamente accolte salvo diversa valutazione e comunicazione degli uffici preposti.**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello legislativo, governativo, regionale e locale riguardanti le misure per contrastare la citata emergenza sanitaria. **Le occupazioni concesse dovranno essere immediatamente rimosse a seguito di successiva valutazione dell'interesse pubblico con particolare riferimento all'ordine e alla sicurezza pubblica anche su segnalazione motivata delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale.**

INFORMA

Che l'occupazione effettuata in divergenza alle linee indicate nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sarà ritenuta occupazione non autorizzata e perseguita ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Si informa inoltre, che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

DISPONE

Che l'osservanza delle disposizioni sarà effettuata dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale; la presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio Online del Comune di Guidonia Montecelio e trasmessa, a mezzo PEC :
Alla Prefettura di Roma;

Al Commissariato di P.S. di Tivoli - Guidonia;
Al Comando Polizia Locale del Comune di Guidonia Montecelio;
Al Comando Tenenza e Stazione dei Carabinieri di Guidonia Montecelio;
Al Gruppo della Guardia di Finanza di Tivoli;
Alla ASL RM5.

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"